



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE". Det di revoca ex art. 21quinquies 241/90 adesione ad Accordo Quadro affid lavori (OG1-OG11) e serv. di ing. e arch. (E21-IA02-IA04-S03) Lotto Geo 1-Nord-Sub Lotto 3-Lavori di cui alla DD 1167/2024, ratifica e presa d'atto DD 2681/2024, approvazione nuovi elaborati del PE, contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art 192 dlgs n 267/00 e 17 c 1 dlgs n 36/23. Atto da pubblicare

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 2867                      del 20/12/2024

*Determinazione (DD)*    n. 2730                      del 24/12/2024

*Fascicolo* 2022.XI/2/1.1522 "C.I. 15069 - RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Agrondi Simone, in data 23/12/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 24/12/2024.

CITTA' DI  
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie e Gestione Strade  
di Collegamento Principali

*Responsabile Unico del Progetto: arch. cons. Alice Maniero*

Fasc.: 2022/XI.2.1/1522

Oggetto: C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE". Det di revoca ex art. 21quinquies 241/90 adesione ad Accordo Quadro affid lavori (OG1-OG11) e serv. di ing. e arch. (E21-IA02-IA04-S03) Lotto Geo 1-Nord-Sub Lotto 3-Lavori di cui alla DD 1167/2024, ratifica e presa d'atto DD 2681/2024, approvazione nuovi elaborati del PE, contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art 192 dlgs n 267/00 e 17 c 1 dlgs n 36/23. Atto da pubblicare

## IL DIRETTORE

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale",



la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile” e la sottosezione “Piano delle Azioni Positive”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 33 del 13 giugno 2024 è stata approvata la variazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024 – 2026;
- con d.G.C. n. 125 in data 4 luglio 2024 è stata approvata la variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- in data 18 luglio 2024 è stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 55 relativa al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2024. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 166 del 2 agosto 2024 è stata approvata la Variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 138709 del 20/03/2024, è stato attribuito l’incarico di Dirigente del Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie e Gestione Strade di Collegamento Principali all’ing. Marco Scattolin;

#### Visti:

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l’art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*” e s.m.i.;
- l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell’Amministrazione;



- la d.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che *“ha sostituito ogni precedente”*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al “Codice di comportamento interno”;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., entrambi per le eventuali parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, gli allegati I.2 *“Attività del RUP”*, l’allegato II.12 *“Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”*, e l’allegato I.7 *“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”* ;

**Premesso altresì che:**

- il Ministero della Cultura, con il decreto ministeriale (di seguito, “d.m.”) 10 agosto 2020, ha approvato il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” annualità 2020 (somme residue) e annualità 2021-2022, nel quale è contemplato l’intervento “Arsenale di Venezia: Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) – Restauro e riqualificazione funzionale edifici Comparto Officine e Magazzino del Ferro – Primo stralcio” per un importo di 20 milioni di euro, di cui la Fondazione La Biennale di Venezia è soggetto attuatore; inoltre, il “Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale”, con uno stanziamento di 169,556 milioni di euro, rientrava tra i 14 progetti strategici inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per i Grandi



attrattori culturali ed è un progetto rivolto prioritariamente al rafforzamento dei beni pubblici del Comune di Venezia, messi a disposizione dell'istituzione sulla base della legge istitutiva (D.Lgs. n. 19 del 1998 e s.m.i.), con un investimento sul compendio Arsenale di Venezia pari a 104,904 milioni di euro;

- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, è finalizzato ad integrare con risorse nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”), stanziando ulteriori 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNC”);
- in particolare, l’art. 1, co. 2, lett. d) del suddetto decreto-legge, ripartisce come segue le risorse nazionali degli interventi del PNC: “quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026”;
- con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), è stata operata una riprogrammazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, ai sensi dell’art. 23, c. 3, lett. b, della legge 196/2009, che ha disposto la riduzione dello stanziamento per l’annualità 2024 per un importo pari a 100 milioni di euro ed il conseguente incremento delle dotazioni per un importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026;
- il decreto-legge 02 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha previsto, tra le altre



cose, l'incremento delle risorse finanziarie nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028 provvedendo contestualmente alla riduzione degli stanziamenti di 135 milioni di euro per l'anno 2024 e di 180 milioni di euro per l'anno 2025;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 7, del predetto decreto-legge, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC, nonché le relative modalità di monitoraggio; gli obiettivi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, "Piano") individuati dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, sono:
  - IV trimestre 2023 Aggiudicazione di tutte le gare;
  - I trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi;
  - IV trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi;
- il decreto-legge 02 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", rimanda al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, l'adozione di un decreto che, al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c) di cui all'articolo 1 del suddetto Decreto, provveda all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario;
- ai sensi dell'art. 1, co. 7 bis, del D.L. n. 59 del 2021 "il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti";



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021 disciplina, ai sensi dell'art. 1, co. 7-quater, del d.l n. 59/2021, la ripartizione delle risorse stanziato nell'ambito del Piano per singolo intervento, con l'indicazione dei relativi soggetti responsabili dell'attuazione del singolo progetto e dei rispettivi CUP; il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale. Si tratta, in particolare, di progetti di recupero dei beni del patrimonio culturale, di restauro e/o recupero di aree rimaste marginali nonché di rilancio delle aree naturalistiche;
- il Piano si pone in rapporto di complementarità con il PNRR in particolare, con la Missione 1 ("Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo") – Componente 3 ("Turismo e cultura 4.0"); in merito alla governance del Piano, il D.M. 15 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito "Amministrazione Titolare");
- la Fondazione La Biennale di Venezia è stata individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia" per l'importo complessivo di € 169.556.000,00=, incluso nell'allegato 1 del succitato D.P.C.M. 8 ottobre 2021;
- tutti gli edifici e le infrastrutture oggetto degli interventi previsti dal Progetto di sviluppo e potenziamento sono di proprietà alcune del Comune di Venezia, date in concessione alla Biennale, e altre di proprietà dello Stato (Agenzia del Demanio – Ministero della Difesa – Marina Militare);
- l'intervento afferente al C.I. di cui all'oggetto rientra nel Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così come statuito nel succitato D.P.C.M. in data 8 ottobre 2021 su proposta del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- in data 27 dicembre 2021 è stato sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero della Cultura (Amministrazione titolare del Piano) e la Fondazione La Biennale di Venezia (Soggetto



attuatore) per l'attuazione del Progetto di sviluppo sopraccitato; con il predetto Disciplinare la Fondazione La Biennale di Venezia si è impegnata, tra le altre cose, a garantire “la realizzazione operativa della linea di investimento Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali – Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia per un importo complessivo di euro 169.556.000,00, nonché il raggiungimento dei Milestone e Target riferiti alla Linea di investimento di competenza”;

- l'Amministrazione Titolare, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio circa l'avanzamento procedurale e fisico degli interventi ha deciso di avvalersi di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”), per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione degli interventi afferenti al Piano;
- Invitalia, considerata la complessità del Piano, la sua articolazione in una molteplicità di interventi dislocati su tutto il territorio nazionale, della diversificazione tipologica dei medesimi e della eterogeneità delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi, nonché, al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali imposti dal cronoprogramma procedurale e finanziario di cui all'articolo 1, co. 2, lett. d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, pena la perdita dei finanziamenti, ha individuato nell'Accordo Quadro (di seguito, “Accordo Quadro”) lo strumento più adeguato al raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti dal Piano stesso; la predetta scelta dell'Accordo Quadro risultava la più idonea a contenere le tempistiche dell'intera fase della procedura di affidamento dei contratti pubblici (ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti prescritti), alla luce della elevata strategicità degli interventi, della ristrettezza dei tempi di realizzazione delle opere, e delle negative ricadute connesse all'eventuale mancato rispetto degli obblighi temporali imposti dal cronoprogramma procedurale e finanziario di cui all'articolo 1, co. 2, lett. d), del D.L. n. 59 del 2021;
- con D.G.C. n. 201 del 14 settembre 2022, la Giunta comunale ha deliberato di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato alla relativa D.G.C., tra il Comune di Venezia e la Fondazione “La Biennale di Venezia” per l'attuazione di alcune opere nell'ambito del “Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia” e di autorizzare contestualmente il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti alla sottoscrizione dell'Accordo, specificando



che al succitato Accordo era possibile apportare le eventuali modifiche non sostanziali necessarie al buon fine dello stesso;

- in data 4 ottobre 2022 (PG n. 491110 del 20/10/2022) la Fondazione La Biennale di Venezia (soggetto attuatore di primo livello), rappresentata dal Presidente Dott. Roberto Cicutto, e il Comune di Venezia (soggetto attuatore di secondo livello), rappresentato dal Direttore dell'Area Lavori-Pubblici, Mobilità e Trasporti, ing. Simone Agrondi, hanno sottoscritto un discendente "Accordo di collaborazione per l'attuazione di alcune opere nell'ambito del 'Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia'" (di seguito, "Accordo di collaborazione"), finalizzate alla realizzazione degli interventi di consolidamento del paramento murario esterno su Rio della Tana e Rio san Daniele e il risanamento delle Banchine Darsena delle Galeazze all'Arsenale di Venezia e altri interventi di recupero a Forte Marghera e Bissuola a Mestre, il cui valore è stimato in complessivi € 48.206.000,00=, in attuazione della D.G.C. n. 201 del 14 settembre 2022 che ha approvato il relativo schema di accordo;

#### **Premesso che**

- con Determinazione Dirigenziale n. 790 del 03/04/2023 si è provveduto ad aderire all'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03), Lotto Geografico 1 – NORD, Sub - Lotto Prestazionale 1 – Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e a prendere atto dell'aggiudicazione disposta dal RUP di Invitalia in favore dell'operatore economico RTP costituito tra ONE WORKS S.P.A. (mandataria) e GNOSIS PROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA (mandante), risultati aggiudicatari del Cluster AQ4 - Venezia2 nel Lotto Geografico 1 – NORD – Sub - Lotto Prestazionale 1 –, affidando i servizi tecnici di progettazione Definitiva comprensiva di PFTE ed Esecutiva, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e le attività propedeutiche di supporto alla progettazione al suddetto RTP;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2259 del 11/10/2023 si è provveduto ad aderire all'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03), Lotto Geografico 1 – NORD, Sub - Lotto Prestazionale 2 – Servizi di verifica della progettazione e a prendere atto dell'aggiudicazione disposta dal RUP di Invitalia in favore dell'operatore economico



BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A, affidando allo stesso la verifica del progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1167 del 19/06/2024 si è provveduto ad aderire all'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03), Lotto Geografico 1 – NORTH, Sub - Lotto Prestazionale 3 – Lavori e a prendere atto dell'aggiudicazione disposta dal RUP di Invitalia in favore dell'operatore economico RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (capogruppo mandataria), CNP ENERGIA S.P.A. (mandante) e INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L. (mandante), affidando allo stesso l'esecuzione dei Lavori relativi al C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE" - PNC - MIC - ID. n. 1.18 "ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO".

#### **Considerato che**

- l'Operatore Economico succitato aggiudicatario del cluster "AQ4 - Venezia 2" (corrispondente all'intervento PNC - MIC - ID. n. 1.18 "ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO" - C.I. 15069 "Riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre" nell'ambito del Lotto Geografico 1 – NORTH, Sub - Lotto Prestazionale 3 – Lavori, non ha sottoscritto l'Ordine di Attivazione relativo all'esecuzione dei Lavori trasmesso da codesta Amministrazione;
- conseguentemente non sono stati adottati gli atti susseguenti all'approvazione della succitata Determinazione Dirigenziale n. 1167 del 19/06/2024, quali il perfezionamento dell'Ordine di Attivazione, l'esecuzione del contratto specifico in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76 del 2020 (c.d. D.L. Semplificazione) e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 224, comma 2, let. c), del D.Lgs. n. 36 del 2023 e la sottoscrizione del contratto specifico il cui schema, già approvato dall'Amministrazione Titolare Ministero della Cultura e predisposto da Invitalia s.p.a., è stato recepito dal Soggetto Attuatore di II livello con la suddetta Determinazione;
- non potendo quindi avvalersi dell'Accordo Quadro, quale strumento per raggiungere gli obiettivi strategici stabiliti dal Piano, l'Amministrazione Comunale in accordo con la Fondazione Biennale e sentita l'Amministrazione Titolare Ministero della Cultura, ha stabilito di procedere autonomamente alla



selezione dell'Operatore Economico per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, mediante apposita procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per garantire l'avanzamento fisico ed economico dell'intervento rispetto al cronoprogramma Ministeriale, anche ai fini del conseguimento delle Milestone e dei Target del PNRR.

### **Valutato che**

- a fronte del mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, determinata dalla mancata sottoscrizione dell'Ordine di Attivazione da parte dell'Operatore Economico, l'Accordo Quadro n. SG|20/06/2023|CONTRATTO177 a cui il Soggetto Attuatore di II livello ha aderito con Determinazione Dirigenziale n. 1167 del 19/06/2024 non costituisce più lo strumento idoneo con cui dare esecuzione al contratto con la massima tempestività;
- la scelta del Soggetto Attuatore di II Livello di procedere autonomamente con nuova procedura di gara ai sensi del D.Lgs. 36/2023 appare coerente con i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, attuazione del principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, di cui all'art. 1 del Codice dei Contratti Pubblici;

**Ritenuto che** sussistono i presupposti per procedere alla revoca ex art. 21-quinquies L. n. 241/90 di quanto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1167 del 19/06/2024, facendo salva l'approvazione del progetto esecutivo e revocando quanto segue:

- presa d'atto dell'aggiudicazione disposta dal RUP di Invitalia, avente prot. n. 0373955 del 23/12/2022 del 27/12/2022;
- adesione all'Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03) Lotto Geografico 1. Nord – CIG (AQ): 9295275F93 per il Sub-lotto prestazionale 3: Lavori n. SG|20/06/2023|CONTRATTO177;
- determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e contestuale affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui sopra al RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (capogruppo mandataria), CNP ENERGIA S.P.A. (mandante) e INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L. (mandante);



- impegno ad emettere l'Ordine di attivazione del contratto specifico ricorrendo all'Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03) Lotto Geografico 1. Nord – CIG (AQ): 9295275F93 per il Sub-lotto prestazionale 3: Lavori n. SG|20/06/2023|CONTRATTO177;
- impegno ad avviare l'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza, mediante verbale di consegna sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020 s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 224, comma 2, let. c), del D.Lgs. n. 36 del 2023, nelle more della stipulazione del relativo Contratto specifico;
- impegno a sottoscrivere il Contratto specifico con gli aggiudicatari della procedura d'appalto operata dalla Centrale di Committenza Invitalia al completamento delle verifiche relative al perdurante possesso dei requisiti e salvo buon esito delle stesse;

**Ritenuto inoltre che** si è reso necessario annullare gli impegni di spesa precedentemente assunti pari a:

- € 1.582.798,33.= (o.f.c.), spesa impegnata a favore dell'operatore economico RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (capogruppo mandataria), CNP ENERGIA S.P.A. (mandante) e INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L. (mandante) (CUP D74H21000240001, CIG derivato B1F849BE25), come segue:
  - impegno 12838/2024 € 759.743,20.= (o.f.c.) a carico del Bilancio 2024, al capitolo 21522/996 "BENI IMMOBILI PNC CULTURA", cod. gest. 018 "Musei, teatri e biblioteche", spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC – Cultura, che presenta la necessaria disponibilità;
  - impegno 12850/2024 € 569.807,40.= (o.f.c.) a carico del Bilancio 2025, al capitolo 21522/996 "BENI IMMOBILI PNC CULTURA", cod. gest. 018 "Musei, teatri e biblioteche", spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC – Cultura, che presenta la necessaria disponibilità;
  - impegno 12852/2024 € 253.247,73.= (o.f.c.) a carico del Bilancio 2026, al capitolo 21522/996 "BENI IMMOBILI PNC CULTURA", cod. gest. 018 "Musei, teatri e biblioteche", spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC – Cultura, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 26.928,00.= quale fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019, per la



copertura degli incentivi da riconoscere al personale pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 1,8% all'importo LAVORI, al netto di IVA, posto a base di gara pari a € 1.870.000,00;

**Rilevato che** si rende opportuno ratificare l'operazione di annullamento dei suddetti impegni, già gestita contabilmente e prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 2681 del 18/12/2024 con cui è stato approvato lo spostamento delle somme ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 – Anno 2024.

**Considerato che** si rende necessario intervenire con lavori di riqualificazione struttura per spettacoli presso il centro civico di Bissuola a Mestre con la massima tempestività;

**Premesso altresì che**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 29 dicembre 2023, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del d.lgs. n. 36/2023, dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 2.752.000,00.= (o.f.c.);
- con prot. n. 187401 del 16/04/2024 è stato depositato agli atti il verbale di verifica del progetto esecutivo, redatto dal professionista incaricato in contraddittorio con il progettista ai sensi degli artt. 23 e 26 co. 1, 2, 3, 4, 6 lett. b), 7 e 8-bis del D.Lgs. 50/2016;
- con prot. n. 259682 del 29/05/2024 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi degli artt. 23 e 26 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1167 del 19/06/2024, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 2.752.000,00.= (o.f.c.);

**Considerato che**

- il progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1167 del 19/06/2024, è stato redatto secondo i prezzi di riferimento per l'anno 2023;
- in data 30 giugno 2024 è entrato in vigore il Prezzario della Regione Veneto, approvato con D.G.R. n. 572 del 27/05/2024 e successivamente sono entrati in vigore anche gli aggiornamenti relativi al secondo semestre 2024 degli altri prezzari di riferimento;



- il Capitolato Speciale d'Appalto -costituito dalle Condizioni Generali predisposte da Invitalia- e lo Schema di Contratto, quali elaborati del progetto esecutivo approvato, sono stati redatti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e contengono i riferimenti alla procedura di gara espletata dalla Centrale di Committenza Invitalia per la sottoscrizione degli Accordi Quadro tra Amministrazione Titolare Ministero del Cultura e Operatori Economici.

**Ritenuto necessario** revisionare alcuni degli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, in particolare quelli previsti dall'allegato I.7, sezione III, articolo 22, comma 4, lett. da g) a m) del D.lgs. n. 36/2023;

**Visto che** i seguenti elaborati tecnico progettuali integrano il progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1167 del 19/06/2024, sostituendone i corrispondenti elaborati, e sono depositati agli atti con PG n. 625730 del 20/12/2024:

1. quadro di incidenza della manodopera
2. cronoprogramma lavori
3. elenco dei prezzi unitari
4. analisi nuovi prezzi
5. computo metrico estimativo (lavori)
6. computo metrico estimativo (Isicurezza)
7. quadro economico
8. cronoprogramma procedimento
9. schema di contratto
10. capitolato speciale d'appalto

**Vista** l'appendice al verbale di validazione del progetto esecutivo, depositata agli atti con PG n. 626161 del 20/12/2024 redatta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP)

**Rilevato che** il costo preventivato dei lavori derivante dal quadro economico del progetto esecutivo ammonta complessivamente a € 2.304.102,44.= (o.f.c.) e risulta essere così distinto:



**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura		a misura			0,00
a corpo	2.045.523,20	a corpo	49.115,38		
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>2.045.523,20</b>	<b>totale</b>	<b>49.115,38</b>		
importo a base di gara		% IVA(*)		importo IVA	
2.094.638,58		10		209.463,86	

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	20.274,35			20.274,35
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	333.665,50			333.665,50
7b) spese tecniche (incentivi)	30.162,80			30.162,80
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione	29.389,84			29.389,84
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	34.405,07			34.405,07
<b>totale</b>	<b>447.897,56</b>			
12) IVA	209.463,86			
<b>totale a disposizione</b>	<b>657.361,42</b>			
<b>to tale complessivo</b>	<b>2.752.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	2.304.102,44
somme a disposizione (o.f.c.)	417.734,76
incentivi	30.162,80
<b>to tale complessivo</b>	<b>2.752.000,00</b>



**Richiamato** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" che alla voce "Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni" richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre "dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di divieto di artificioso

*frazionamento dell'importo del contratto” e quelle “in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla specifica natura dell'oggetto dell'affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti;*

**Dato atto** del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023;

**Dato atto** del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che non consente di ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici;

e della Sezione IV (Verifica della progettazione) di cui all'allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 e allegato al presente provvedimento;

**Dato atto che:**

- l'art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali, sulla base di quanto indicato all'allegato I.14 al d.lgs. n. 36 del 2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) avente ad oggetto “*Approvazione dell'aggiornamento annuale del prezzo regionale delle opere pubbliche anno 2024. Art. 41, comma 13, del d.lgs n. 36/2023, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003*” e, in particolare, l'Allegato A – Relazione illustrativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che “*data la specificità della città di Venezia, il Prezzo Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzo del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe*”;
- l'elenco prezzi unitari del progetto risulta composto da prezzi desunti dal Prezzo regionale 2024 approvato con d.G.R. n. n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) e dai seguenti listini :



- Prezziario DEI Nuove Costruzioni - secondo semestre 2024;
- Prezziario DEI Impianti - secondo semestre 2024;
- Prezziario Regione Lombardia 2024;
- Regione Friuli Venezia Giulia 2024
- Assoverde 2023-24 - Prezziario Informativo

**Valutata** quindi l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e di disporre l'avvio della procedura per la selezione dell'operatore economico a cui affidare il contratto di esecuzione dei lavori, onde conseguire nei tempi gli obiettivi dell'Ente;

**Dato atto che** gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, co. 450, l. n. 296 del 2006 e s.m.i.);

**Vista** la Relazione del Responsabile Unico del Progetto depositata agli atti con **PG 626469** del 20/12/2024 con la quale, ai sensi dell'art. 15, co. 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 6, co. 2, let. g) di cui all'allegato I.2 al d.lgs. n. 36 del 2023 il RUP "*decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare*";

**Ritenuto** pertanto di procedere all'approvazione dei nuovi elaborati quale parte integrante del progetto esecutivo già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1167 del 19/06/2024 e di provvedere all'affidamento dei lavori di cui alla parte A del quadro economico con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. d), d.lgs. n. 36 del 2023, invitando almeno 10 (dieci) operatori economici qualificati;

**Dato atto che** l'aggiudicazione sarà determinata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023;

**Considerato che** ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023, inoltre, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

**Dato atto che** si rende necessario in relazione alla subappaltabilità delle lavorazioni oggetto dell'appalto e in conformità a quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del d.lgs. n. 36 del 2023 definire, come esplicitato nella succitata relazione del RUP e nei documenti di gara, per le ragioni summenzionate, i seguenti limiti:



- a) per la categoria prevalente OG 1 “Edifici civili e industriali ” il limite del subappalto è fissato entro il limite del 49,99% dell'importo della categoria;

**Stabilito che** allo svolgimento della gara provveda il Servizio Gare e Contratti del Settore Gare, Contratti, Centrale unica Appalti ed Economato della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, attingendo all'elenco degli operatori economici all'uopo attivato, in osservanza dell'azione di prevenzione di cui al PIAO, sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, vigente;

**Ritenuto altresì di** provvedere alla liquidazione con l'emissione di diversi stati di avanzamento dei lavori con relativi certificati di pagamento così come indicato nel capitolato speciale di appalto;

**Dato atto che:**

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'arch. cons. Alice Maniero, giusto provvedimento di nomina avente PG n. 587812 in data 20/12/2022;
- il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 e dal PIAO, sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, vigente;

**Richiamati**

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;



**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche da destinare al personale è pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 1,8% all'importo, al netto di IVA, di € 2.094.638,58= posto a base di gara e viene quantificato in € 30.162,80=;

**Dato atto che** il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così determinato:

Cronoprogramma	Anni precedenti	2024	2025	2026	totale QE
<b>Stanziato</b>	€ 128.931,07	€ 135.021,53	€ 2.234.799,67	€ 253.247,73	€ 2.752.000,00
<b>impegnato</b>	€ 128.931,07	€ 135.021,53	€ 99.102,74		

**Dato atto che** in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

## DETERMINA

1. di revocare ex art. 21-quinquies L. n. 241/90:

- la presa d'atto dell'aggiudicazione disposta dal RUP di Invitalia, avente prot. n. 0373955 del 23/12/2022 del 27/12/2022 (D.D. 1167 del 19/06/2024);
- l'adesione all'Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 - IA.02 - IA.04 - S.03) Lotto Geografico 1. Nord - CIG (AQ): 9295275F93 per il Sub-lotto prestazionale 3: Lavori n. SG|20/06/2023|CONTRATTO177 (D.D. 1167 del 19/06/2024);
- la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e contestuale affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui sopra al RTI CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (capogruppo mandataria), CNP ENERGIA S.P.A. (mandante) e INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C. A R.L. (mandante);



- l'impegno ad emettere l'Ordine di attivazione del contratto specifico ricorrendo all'Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 - OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – IA.02 – IA.04 – S.03) Lotto Geografico 1. Nord – CIG (AQ): 9295275F93 per il Sub-lotto prestazionale 3: Lavori n. SG|20/06/2023|CONTRATTO177, ad avviare l'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza, mediante verbale di consegna sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020 s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 224, comma 2, let. c), del D.Lgs. n. 36 del 2023, nelle more della stipulazione del relativo Contratto specifico e a sottoscrivere il Contratto specifico con gli aggiudicatari della procedura d'appalto operata dalla Centrale di Committenza Invitalia al completamento delle verifiche relative al perdurante possesso dei requisiti e salvo buon esito delle stesse;
2. di ratificare l'operazione di annullamento degli impegni di cui in premessa, già gestita contabilmente e di prendere atto della Determinazione Dirigenziale 2681 del 18/12/2024 con cui è stato approvato lo spostamento delle somme ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 – Anno 2024.
  3. di approvare i nuovi elaborati quale parte integrante del progetto esecutivo approvato con D.D. 1167 del 19/06/2024 relativo all'intervento PNC - MIC - ID. n. 1.18 "ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO" - C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE" depositati agli atti con PG n. 625730 del 20/12/2024;
  4. di approvare la spesa complessiva di € 2.752.000,00.= (o.f.c.), relativa alla realizzazione dell'intervento PNC - MIC - ID. n. 1.18 "ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO" - C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE" (CUP D74H21000240001) così come specificata nel quadro economico di progetto riportato in premessa;
  5. di approvare le modalità di selezione dell'operatore economico mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. d), d.lgs. n. 36 del 2023, invitando almeno 10 (dieci) operatori economici qualificati, con contratto da stipularsi a a corpo, ai sensi dell'art. 31, co. 1 e 32 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023 sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023;



6. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, co. 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo le modalità indicate in premessa e secondo quanto indicato nello schema di contratto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante (allegato);
7. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, che
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'individuazione di un operatore economico che eseguirà i Lavori relativi all'intervento PNC - MIC - ID. n. 1.18 "ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO" - C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE"
- b) l'oggetto del contratto sono i lavori di cui sopra relativi all'intervento PNC - MIC - ID. n. 1.18 "ALTRI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA AREA ALL'APERTO PER SPETTACOLI DAL VIVO" – C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE";
- c) la forma del contratto è una scrittura privata ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, sul modello dello schema di contratto allegato;
- d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto, ivi allegato;
- e) la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, let. d), d.lgs. n. 36 del 2023, invitando almeno 10 (dieci) operatori economici qualificati;
8. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.752.000,00 trova copertura al cap. 21522/996 "BENI IMMOBILI PNC CULTURA", codice gestionale 018 "Musei, teatri e biblioteche", spesa finanziata con Contributi dello Stato PNC CULTURA, che presenta la necessaria disponibilità;
9. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera è confermato come segue:

Cronoprogramma	Anni precedenti	2024	2025	2026	totale QE
<b>Stanziato</b>	€ 128.931,07	€ 135.021,53	€ 2.234.799,67	€ 253.247,73	€ 2.752.000,00



<b>impegnato</b>	€ 128.931,07	€ 135.021,53	€ 99.102,74		
------------------	--------------	--------------	-------------	--	--

10. di incaricare la Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
11. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.I. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
12. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

**IL DIRETTORE**

*ing. Simone Agrondi*

Allegato:

\_schema di contratto



CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2867

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile

Repertorio Spec. n. .... del ...../2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. .... del .....

**COMUNE DI VENEZIA**

5

**AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI**

**CONTRATTO DI APPALTO**

C.I.15069 - "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI  
PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE

Finanziato con fondi PNC/Next Generation EU - MISSIONE 1 -  
10 COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 AQ4 - VENEZIA2 del  
PNRR/PNC.

**CUP: D74H21000240001/CIG:**

**TRA:**

a) **sig./sig.ra/ing./arch./dott./dott.ssa** ....., nat.... a .....  
15 (.....) il ....., codice fiscale n. ...., domiciliato/a, per la  
carica, presso la sede della società che ivi rappresenta in qualità di  
..... e Legale Rappresentante dell'impresa ....., C.F. e P.IVA n.  
..... come risulta dal certificato n. .... dell'Ufficio Registro  
delle Imprese della C.C.I.A.A. di ..... estratto in data ....., che  
20 agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel  
presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa ..... - Via ..... - ..... (....).

Codice fiscale e partita I.V.A. n.: .....

b) **arch./ing./Dott.** \_\_\_\_\_ che dichiara di



intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore \_\_\_\_\_ dell'Area Lavori Pubblici, 30 Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

35

### VISTI

- Il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 40 n. 101, che ha finanziato il *“Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia”* nel quale rientrano edifici ed infrastrutture di proprietà del Comune di Venezia, date in concessione alla Biennale;
- 45 - la D.G.C. n. 201 del 14 settembre 2022, con la quale la Giunta comunale ha deliberato di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato alla relativa D.G.C., tra il Comune di Venezia e la Fondazione *“La Biennale di Venezia”* per l'attuazione di alcune opere nell'ambito del succitato *“Progetto di sviluppo e potenziamento*  
50 *delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia”* nel quale rientrano interventi su edifici ed infrastrutture di



proprietà del Comune di Venezia in concessione alla Fondazione Biennale;

- 55 - che in data 4/10/2022 con PG n. 491110 del 20/10/2022 è stato sottoscritto tra la Fondazione La Biennale di Venezia (soggetto attuatore di primo livello) e il Comune di Venezia (soggetto attuatore di secondo livello) l' "Accordo di collaborazione per l'attuazione di alcune opere" nell'ambito del Progetto di sviluppo e potenziamento
- 60 delle attività de La Biennale di Venezia, tra cui il C.I. 15069 "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PER SPETTACOLI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI BISSUOLA A MESTRE" CUP D74H21000240001 ;

### PREMESSO

- 65 che al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Soggetto attuatore - rigenerazione urbana - si impegna a:

a) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il \_\_\_\_\_;

- 70 b) pagare almeno il 30% dei SAL entro il \_\_\_\_\_;

c) terminare i lavori entro il \_\_\_\_\_.

che la stazione appaltante eseguirà il monitoraggio in itinere delle tempistiche attuative e degli adempimenti connessi secondo quanto indicato nell'Accordo di collaborazione con Biennale;

- 75 - che con deliberazione della Giunta comunale n. 293 del 29 dicembre 2023, depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del d.lgs. n. 36/2023, e con



Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stato approvato il  
80 progetto esecutivo, **per un importo dei lavori da appaltare di €  
2.094.638,58= di cui € 2.045.523,20 per opere a corpo oggetto  
dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più  
basso (determinato mediante: ribasso percentuale sull'elenco prezzi  
posti a base di gara), € 49.115,38= quali oneri per la sicurezza, €  
85 537.686,85= quali costi per la manodopera, questi ultimi già  
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto  
dell'offerta;**

- che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno  
n. dieci operatori economici ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d) d.lgs. n.  
90 36/2023 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. .... del .....  
i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico succitato per un  
importo pari a €.....= (diconsi euro ...../..) (oneri e fiscali  
esclusi), di cui €.....= (diconsi euro ...../..) (o.f.e.) per lavori,  
€.....= (diconsi euro ...../..) (o.f.e.) non soggette a ribasso, a  
95 €.....= (diconsi euro ...../..) (o.f.e.) quali costi per la  
manodopera non soggetti a ribasso e a €.....= (diconsi euro  
...../..) (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della  
sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito  
all'offerta di ribasso pari al .....%, sul prezzo a base di negoziazione;  
100 - che, ai sensi della misura C\_14 della sottosezione Rischi corruttivi e  
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata  
da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i



contenuti del capitolato d'appalto.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

105 Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.

110 2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

#### **Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale**

115 **d'appalto.**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di  
120 accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e  
125 invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la



combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e  
130 i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti  
135 come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale  
140 quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e  
145 l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale  
150 7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.



### **Articolo 3. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta ad € .....= (diconsi Euro ...../.....) di cui:

155 a) € .....= (diconsi Euro ...../.....) per lavori veri e propri a misura;

b) € .....= (diconsi Euro ...../.....) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € .....= (diconsi Euro ...../.....) quali costi della manodopera;

160 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, desunti:

165 dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024),

- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore,

170 costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.



175 **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Venezia, Comune di Venezia, presso il luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore\_\_\_\_\_

180 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3  
185 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori ....., come meglio identificati nella documentazione agli  
190 atti.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per  
195 l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La



200 stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del  
rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## 205 **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

## 210 **OPPURE**

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8

215 **[*oppure*] comma 9 [nel caso di "eventi oggettivamente  
imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone,  
animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio  
storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata  
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara  
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è  
220 destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti  
dell'Unione europea"]** del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni



360 (trecentosessanta) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura parziale.

**3.** L'Appaltatore è tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento con cadenza mensile a partire dalla consegna dei lavori, mediante compilazione del modello allegato al Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio costante dell'andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma.

**4.** Il rispetto dei termini sopraindicati è necessario per garantire quanto previsto, con riferimento ai termini di attuazione del progetto, dal decreto di ammissione/atto d'obbligo, parte integrante del presente contratto, connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno.

**5.** Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille (sei centesimi di euro ogni mille) dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. L'importo



complessivo del premio di accelerazione potrà essere corrisposto fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, come previsto dall'art.19 ter del Capitolato Speciale d'Appalto.

255 **ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa; rispetto  
vincoli DNSH**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale per  
260 l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% **(o la maggior quota stabilita nel bando di gara)** di dette assunzioni all'occupazione giovanile e a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

265 2. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una  
270 relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e  
275 pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere*



280 regionale di parità].

3.L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalle schede operative n. 1 e 2 incluse nel Capitolato tecnico, 285 consegnando al Direttore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

290 **Articolo 6. Penale per i ritardi.**

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a 1 per mille dell'importo contrattuale, 295 corrispondente ad € .....=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

300 3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai 305 lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può



superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

310 **4.** Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% **(o la maggior quota stabilita nel bando di gara)** sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, 315 sarà applicata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

320 **5.** *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sarà applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione 325 del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC. ]*

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

330 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di



altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione  
335 a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla  
redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del  
Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far  
cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

340 3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei  
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può  
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie  
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario  
alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere  
345 riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere  
l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata  
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi  
complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto  
350 senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,  
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal  
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro  
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta  
all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

355 5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto  
come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di  
esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al



presente articolo ad eccezione del comma 4.

**Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

360 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

365 a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono  
370 occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

375 g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine  
380 del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.



4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della  
385 direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,  
390 la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode  
395 nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza  
400 e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo  
405 stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16



giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

410 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

415 Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi diversa da quanto disciplinato dal comma successivo e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

425 2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 5 e art. 60 del Codice dei contratti del Codice dei contratti le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo contrattuale rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) dell'anzidetta eccedenza, ed



430 in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme accantonate per imprevisti, in misura non inferiore all'1% dell'importo totale dei lavori;

435 a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;

440 a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri

445 per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando l'80% (ottanta per cento) della percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;

450 d) Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle



variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei  
455 materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello  
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il  
direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia  
avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove  
la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una  
460 variazione percentuale inferiore a quella riportata nel comma 2, la  
compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore  
variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  
pari all'80 per cento di detta eccedenza

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno  
465 solare di presentazione dell'offerta.

4. La sola compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto  
delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

**Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei  
470 lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera,  
fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui  
all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e  
successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente  
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di  
475 concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del  
presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti



dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora  
480 ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

**Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della  
485 garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo  
490 al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve  
495 le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della  
500 medesima.

4. In deroga al comma 2:



a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale  
505 medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di  
510 pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni **(OPPURE, ECCEZIONALMENTE, MASSIMO 60**  
515 **GIORNI SE PREVISTO ESPRESSAMENTE QUI E NEL CAPITOLATO)** dall'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di  
520 una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

525 **Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**



1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a confermare alla Stazione  
530 Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa  
535 che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante  
540 semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità  
545 assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i



550 subappaltatori anche con i subcontraenti. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

555 4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna  
560 altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 3, co. 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'art. 11  
565 della legge n. 3 del 2003 nonché dell'art. 25 comma 2-bis del d.l. 66/2014 s.m.i, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), ove presente, indicati nell'oggetto del presente contratto.

570 **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali



e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli  
575 articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo  
125 del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto  
approvato con d.m. n. 145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate  
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il  
580 certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto  
contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460  
del codice civile.

#### **Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione**

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di  
585 cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di  
regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine  
perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere  
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla  
590 data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il  
silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine  
di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore  
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,  
595 purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di  
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione



e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

**Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo



scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase  
esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto  
625 legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della  
fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o  
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica  
amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,  
630 comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui  
imputabili.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura  
635 prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i  
presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista  
dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte  
dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

640 3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del  
comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle  
controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di  
Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

645 **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,**



### **previdenza e assistenza.**

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i  
650 lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,  
655 assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede,  
660 in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed  
665 aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo



670 importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

675 **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.

680 n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del

685 piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto,

690 vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la



sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli  
695 aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che  
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,  
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di  
risoluzione del contratto in suo danno.

700 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai  
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury  
free*».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27  
del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del  
705 lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in  
caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica  
III o superiore: L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione  
di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs.  
n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a  
710 quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]**

#### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.**

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84  
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore  
complessivo non è superiore a € 150.000,00.

715 **OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d.  
white list:**

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano  
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto



contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in  
720 quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed  
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.  
white list) presso la Prefettura di \_\_\_\_\_ dalla data del \_\_\_\_\_].

**2.** Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del  
codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,  
725 successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di  
cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

**3.** In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo  
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10 % dell'importo  
del contratto, salvo il maggior danno.

730 **4.** L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la  
responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un  
rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei  
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al  
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche  
735 attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. n.  
159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi  
elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data  
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,  
l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

740 **5.** L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla  
stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di  
tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in  
maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di  
subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di  
745 cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data  
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,  
l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, allegato ai documenti di gara.



6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale  
750 variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi  
motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla  
Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si  
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,  
degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento  
755 ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo  
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso,  
ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di  
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla  
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o  
760 sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del  
codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola  
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei  
confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei  
765 dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia  
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317  
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320  
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni  
770 supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del d.l. 06 settembre  
1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive  
integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n.  
159/2011.

#### **Articolo 20. Subappalto.**



- 775 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal
- 780 capitolato speciale d'appalto.
- 2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
- 785 subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.
- 2 *ter*. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
- 790 dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).
3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119,
- 795 commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate



dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

800 6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste  
805 dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15  
810 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

#### **Articolo 21. Garanzia definitiva.**

815 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. .... in data ..... rilasciata dalla società ....., agenzia/filiale di ....., per l'importo di € .....= (diconsi Euro ...../....), pari  
820 al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del



presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma  
825 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.  
36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al  
d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

#### **Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

830 1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,  
l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia  
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli  
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei  
lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni  
835 responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di  
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del  
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero ..... in data  
..... e avente decorrenza dalle ore ..... del ..... e scadenza, a  
840 seguito dell'ultimo rinnovo, ..... rilasciata dalla società..... agenzia  
di ..... per un massimale di € ..... = (diconsi Euro ...../...).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità  
civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima  
durata, con polizza numero ..... in data ..... e avente  
845 decorrenza dalle ore ..... del ..... e scadenza, a seguito dell'ultimo  
rinnovo, ..... rilasciata dalla società..... agenzia di ..... per un



massimale di € .....= (diconsi Euro ...../...).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e  
850 valide.

### **Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e  
855 l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e s.m.i., ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso summenzionato decreto, e dal Codice di comportamento interno approvato, sostituendo ogni precedente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10  
860 ottobre 2018 e da ultimo aggiornato con D.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del Codice di comportamento interno vigente, per una sua più completa e  
865 piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

870 4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per



iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

875 **Articolo 24. Trattamento dei dati personali.**

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di richiesta di offerta per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.



895 3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del  
contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per  
l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la  
sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente  
espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite i siti internet  
900 <[www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)>.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,  
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma  
905 depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.  
145, per quanto applicabile;
  - il capitolato speciale d'appalto;
  - la determinazione dirigenziale n. .... del ..... con allegati i verbali di  
910 gara;
  - le relazioni tecnica, generale, paesaggistica e di calcolo strutturale, ove  
presenti;
  - il computo metrico estimativo;
  - tutti gli elaborati progettuali;
  - 915 - l'offerta tecnica ed economica;
  - l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del  
presente contratto;
  - il prezzario della Regione Veneto 2024;



- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- 920 - il piano di manutenzione dell'opera;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

**Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

- 925 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.
- 930 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
- 935 Il presente contratto, che consta di n. .... pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.
- Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, .....

- 940 Il legale rappresentante della società .....

.....

*(firmato digitalmente)*



Il Dirigente

arch./ing./dott. \_\_\_\_\_

945 *(firmato digitalmente)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra ..... , quale legale rappresentante della società ..... , dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6, 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

950 Il legale rappresentante della società .....

.....

*(firmato digitalmente)*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione*

955 *documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*

